

STATUTO

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA MONTEBELLO
N.228

Numero REA: RG - 65011

Codice fiscale: 00617460886

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata 'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.
A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2036 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i 'soci cooperatori' della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riferimento all'incremento all'occupazione giovanile ciò ai fini della legge 285/77 e delle successive norme emanate ed emanande sulla cooperazione giovanile.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e

disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e partecipare a Consorzi o ad altri enti che si propongono di svolgere attività cooperative e mutualistiche anche nell'ambito delle predette associazioni di tutela e rappresentanza.

La società ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:

- a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie in difficoltà, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;
- b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione ed in particolare per la riabilitazione del linguaggio nonché la creazione di centri di psicomotricità;
- c) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- d) istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento; prestazione di assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, nel rispetto dei principi educativi e pedagogici;
- e) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, etc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);
- f) prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- g) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- h) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;
- i) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di

riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

l) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;

m) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;

n) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

o) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;

p) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;

q) la promozione di studi sull'assetto territoriale urbano e sulla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni con Enti Locali o con altri Enti Pubblici morali e privati, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private indette da Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali, etc).

La cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire e partecipare a società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) acquistare immobili, macchine, attrezzature e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività.

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il

Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti della legislazione vigente in materia (D.L. 01/09/93, n. 385 e relativa delibera attuativa del C.I.C.R.). E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Sono denominati 'soci cooperatori' i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica. Il numero dei 'soci cooperatori' è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere 'soci cooperatori' i soggetti che hanno maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come 'soci cooperatori' anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere 'soci cooperatori' gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori: che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci fruitori: che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) Soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi della Legge 381/91 art.2 e non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Possono essere soci le persone Giuridiche pubbliche e private, i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

In nessun caso possono essere 'soci cooperatori' coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, dei titoli di studio e di eventuali specializzazioni ed attestati conseguiti;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) l'indicazione della categoria a cui intende appartenere (socio prestatore, fruitore, volontario).

Chi intende essere ammesso come socio volontario, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere oltre a quanto indicato nei punti a), c), d) e e) del presente articolo, anche la volontà di prestare la propria attività a favore della cooperativa gratuitamente.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o la persona giuridica;
- c) quote da sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei 'soci cooperatori' dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui al successivo articolo.

L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e comunicato con raccomandata a.r.all'interessato.

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art.2528 c.c.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale dei soci cooperatori, è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I 'soci cooperatori' sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, ai 'soci cooperatori prestatori' di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti impresa aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

ARTICOLO 8

La qualità di 'socio cooperatore' si perde per recesso, decadenza, esclusione, o per causa di morte.

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Può recedere altresì il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 9

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del 'socio cooperatore':

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale impedimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Nei confronti dei 'soci cooperatori volontari' e 'fruitori', l'esclusione sarà deliberata per i punti a), b), f), e g).

La deliberazione presa in materia di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 gioni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 10

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato: la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del 'socio cooperatore', deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

Essa viene convocata mediante:

- * lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno

otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario;
* telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore per la seconda convocazione (che va fissata almeno 24 ore dopo la prima) nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavie valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 12

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.
In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 13

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto, sul cambiamento del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta che deve essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in bianco. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di cinque.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od al revisore se nominati, ai dipendenti della società nè a società controllate.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci coopereatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci coperatori.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 16

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 17

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 18

Il Collegio Sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 II e III co, si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, la cui nomina spetta ai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso annuale sarà determinato dall'assemblea che li nomina.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale di Euro cinquantuno virgola sessantaquattro (Eur.51,64) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della Legge 904/77;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
 - b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
 - c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
 - d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
 - e) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
 - f) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
- Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili. I fondi di cui sopra sono sempre indivisibili e non possono essere ripartiti nè durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 22

La risoluzione delle controversie relative al presente statuto (comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, giuridica esistenza) e di tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso, relativamente all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione viene deferita ad un Collegio Arbitrale.

Detto Collegio sarà composto di tre (3) membri scelti dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Il Collegio giudicherà in modo irrituale, secondo equità ed inappellabilmente.

ARTICOLO 23

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to NADIA FARRUGGIO nella qualità

F.to MARIA SCIFO NOTAIO

ESENTE DA BOLLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'20 comma 3° d.p.r. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Vittoria, 22 aprile 2005

F.to MARIA SCIFO NOTAIO